



COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

Tel. 085-8291105-8291120

fax 085-8291392

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORNITURA GRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO ED AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE
(ART 27 LEGGE 23.12.1998, N. 448)

Art 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 27 della legge 23.12.1998, n.448 ed al D.P.C.M. 05.08.1999 n. 320, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.09.1999.

Art 2
Beneficiari

1. possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che frequentano le scuole superiori, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'art. 3 sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire;
2. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale entro il 15.12.1999;
3. Le scuole comunicano al comune entro il successivo 20.12.1999 le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici;
4. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art 3
Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata nel rispetto dei criteri e con le modalità stabilite dall'art. 2 del D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 tenuto anche conto che:
 - a) Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda. Qualora dallo stato di famiglia non risultino conviventi, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare: in assenza di separazione o di divorzio: i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico: nel caso di separazione legale o di divorzio, il genitore cui lo studente sia stato affidato o gli altri figli fiscalmente a suo carico: eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
 - b) Il reddito netto, che è dato dal reddito complessivo diminuito dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale IRPEGF), è desumibile dai modelli di seguito specificati:
 - CUD – REDDITO NETTO: è dato dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI, indicati al punto 1, aumentati dai REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI, indicati al punto 2 e diminuiti delle RITENUTE indicate al punto 9 e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF indicata al punto 20;
 - 730/99 (Mod. 730.3) – REDDITO NETTO: è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al rigo 6, diminuito della IMPOSTA NETTA indicata al rigo 18, e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, indicata al rigo 28;
 - UNICO 99 – REDDITO NETTO: è dato dal REDDITO COMPLESSIVO indicato al rigo RN1 diminuito dell'IMPOSTA NETTA, indicata al rigo RN15, e dell'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, indicata al rigo RV2.

2. Le somme di cui al punto 1) potranno essere ridotte, proporzionalmente, nel caso in cui per soddisfare tutte le richieste pervenute non siano sufficienti i fondi disponibili assegnati dalla Regione.
3. Nel caso in cui il fondo disponibile non venisse interamente utilizzato a seguito delle assegnazione ai beneficiari delle somme spettanti si provvederà ad incrementare, proporzionalmente, le somme previste al punto 1) del presente articolo, fino al completo utilizzo del Fondo.
4. In ogni caso l'importo complessivo dell'agevolazione non può superare l'importo dell'ammontare della spesa sostenuta da ogni alunno come documentata ai sensi del successivo art. 7.

Art. 6

Documentazione

1. Ai fini della liquidazione dei benefici attribuiti si provvederà ad acquisire idonea documentazione anche in forma di dichiarazione di responsabilità, delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo;

Art. 7

Applicazione del presente regolamento – Ufficio competente

1. L'accesso ai benefici di cui alla legge 23.12.1998, n. 448, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia conforme a quella determinata in applicazione dei criteri ed alle modalità di cui ai precedenti articoli, ed in particolare al precedente articolo 3.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del Settore Servizi Interni di base e di supporto cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge e/o regolamento.

Art. 8

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 10
Disposizioni di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione vengono prese in considerazione tutte le domande pervenute nel periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento. Ove necessario le stesse possono essere integrate o, eventualmente modificate dagli aventi diritto nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai precedenti artt. 2 e seguenti.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore all'esito del controllo preventivo di legittimità esercitato dalla competente commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127/1997.